



COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE

(Art. 30 L.R.C. 9/1/2014, n.1)

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. ____ del _____

SOMMARIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 – Finalità ed obiettivi
- Articolo 3 - Modalità di esercizio dell'attività
- Articolo 4 - Autorizzazione e concessione di posteggio
- Articolo 5 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di pagamento
- Articolo 6 - Utilizzo del posteggio
- Articolo 7 – Divieti
- Articolo 8 - Disciplina degli orari

TITOLO II - MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI

- Articolo 9 – Istituzione di nuovi mercati o fiere
- Articolo 10 – Trasferimento, soppressione di mercati e fiere o soppressione, istituzione nuovi posteggi
- Articolo 11 – Istituzione, spostamento, soppressione, modifica
- Articolo 12 - Sospensione
- Articolo 13 – Assenza del titolare del posteggio
- Articolo 14 – Migliorie dei posteggi nei mercati
- Articolo 15 - Scambio consensuale dei posteggi
- Articolo 16 – Indisponibilità temporanea del posteggio
- Articolo 17 – Rinuncia della concessione di posteggio
- Articolo 18 – Utilizzo di posteggi contigui
- Articolo 19 – Divieto di circolazione veicolare nell'area di mercato
- Articolo 20 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria

TITOLO III – FILIERA CORTA

- Articolo 21 – Mercato Contadino a KM Zero

TITOLO IV - FIERE

- Articolo 22 - Aree destinate a fiere
- Articolo 23 - Autorizzazione per operare nelle fiere
- Articolo 24 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Articolo 25 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

TITOLO V – MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

- Articolo 26 – Aree destinate ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo
- Articolo 27 – Modalità e criteri di assegnazione
- Articolo 28 – Partecipazione ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo
- Articolo 29 – Organico, modalità e orari di svolgimento
- Articolo 30 – Hobbisti
- Articolo 31 – Settori merceologici non ammessi
- Articolo 32 - Baratto e vendita a carattere occasionale di cose usate
- Articolo 33 – Vendita di opere di propria creazione
- Articolo 34 – Obblighi e divieti

TITOLO VI – MERCATINI STRAORDINARI

- Articolo 35 – Aree destinate ai mercatini straordinari
- Articolo 36 – Modalità di partecipazione e assegnazione dei posteggi

Articolo 37 – Specialità merceologiche e posteggi

Articolo 38 – Obblighi e divieti

TITOLO VII - POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 39 – Istituzione, criteri d'assegnazione e rinnovo autorizzazione

Articolo 40 - Attrezzature, dimensioni e caratteristiche

Articolo 41 - Criteri di posizionamento

Articolo 42 - Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita

Articolo 43 - Criteri di Decoro

Articolo 44 – Ambiti territoriali nei quali è vietato il commercio su aree pubbliche o che, per ragioni di pubblico interesse, la merceologia da vendere viene vincolata

TITOLO VIII - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 45 – Disposizioni generali di procedura - Autorizzazioni

Articolo 46 – Modalità di svolgimento

Articolo 47 – Divieti e limitazioni nell'esercizio dell'attività in forma itinerante

TITOLO IX – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Articolo 48 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Articolo 49 – Re-intestazione dell'autorizzazione e della concessione

Articolo 50 – Inizio dell'attività

Articolo 51 – Variazione del legale rappresentante e della ragione sociale

Articolo 52 – Sospensione volontaria dell'attività commerciale

TITOLO X - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Articolo 53 - Validità delle presenze nelle fiere e mercati

Articolo 54 - Verifica delle presenze nelle fiere e mercati

Articolo 55 – Verifica delle assenze

Articolo 56 - Obbligo di esibire l'autorizzazione commerciale, la concessione del posteggio ed il cartellino identificativo – Obblighi fiscali e tributari

TITOLO XI – COMPETENZE

Articolo 57 – Competenze dei Servizi degli Uffici coinvolti nei procedimenti

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE E IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO-ATMOSFERICO

Articolo 58 – Normativa igienico-sanitaria

Articolo 59 – Divieti di vendita

Articolo 60 – Norme comuni

TITOLO XIII – NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 61 – Diritti dei consumatori

Articolo 62 – Obblighi generali in materia di tutela dei consumatori

Articolo 63 – Contenuto minimo delle informazioni su confezioni o etichette dei prodotti

Articolo 64 – Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

Articolo 65 - Esenzioni

TITOLO XIV - SANZIONI

Articolo 66 – Sanzioni

Articolo 67 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione

Articolo 68 – Decadenza della concessione

Articolo 69 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

TITOLO XV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 77 - Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO A – ELENCO AREE INIBITE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ALLEGATO B - SINTESI ESEMPLIFICATIVA DEI MERCATI

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti di:

- della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2014 “**nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale**” e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo chiamata L.R.C. n. 1/2014.
- del D. Lgs. N. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", nel prosieguo chiamato d.lgs. n. 228/01;
- dell'art. 1 comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e decreto di attuazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”;
- D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Intesa, in sede di Conferenza unificata Stato e Regioni, n. 83 del 5 luglio 2012, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70 del suindicato D.Lgs. n. 59/2010.

2. Il Regolamento si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, ivi compresa la vendita per mezzo di apparecchi automatici, con esclusione di quelli posizionati all'esterno di esercizi del commercio su area privata e di somministrazione di alimenti e bevande e complementari agli stessi. Norme particolari potranno essere stabilite per singoli mercati in relazione alle specifiche caratteristiche e delle località ove sono stati istituiti.

3. Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o manufatti per la vendita di quotidiani e periodici o adibiti alla distribuzione gratuita degli stessi ed eventuali altri prodotti consentiti ai sensi delle normative di settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e programmazione, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche. In tali manufatti non può essere rilasciata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui agli artt. 32 e 33 della L.R.C. n. 1/2014.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

<i>Aree pubbliche</i>	Le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico.
<i>Commercio su aree pubbliche</i>	L'attività di vendita di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte.
<i>Legge regionale</i>	Legge Regionale 1/2014 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”.
<i>Mercato</i>	L'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, coperta o scoperta, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
<i>Fiera</i>	La manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti - sulle aree, pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità-, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
<i>Fiera promozionale</i>	Fiera promozionale: la manifestazione a carattere commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare il territorio comunale, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
<i>Manifestazione straordinaria</i>	Manifestazione straordinaria: manifestazione commerciale a carattere straordinario finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
<i>Sagra</i>	La manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folkloristiche o di tradizione.
<i>Mercato contadino a Km 0 (filiera corta)</i>	Mercato riservato ai produttori agricoli, con cadenza settimanale, per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, anche ottenuti a seguito di manipolazione e trasformazione.
<i>Mercatini stagionali alimentari</i>	Mercatini stagionali di prodotti alimentari in aree appositamente individuate, con posteggi non superiori a cinque e con durata, anche frazionata, non inferiore a sessantuno giorni e non superiore a centoventi giorni, da effettuarsi nel periodo compreso fra il 1 giugno e il 30 novembre.
<i>Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo</i>	Mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato anche in convenzione con il Comune, con cadenza quindicinale, mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche, esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.

<i>Artisti</i>	Creatori di opere del proprio ingegno, pittori, ritrattisti, caricaturisti, scultori, scrittori che liberamente espongono per la vendita le proprie opere, anche se realizzate su supporto informatico.
<i>Collezionisti</i>	Privati collezionisti che espongono per la vendita non in forma imprenditoriale le proprie collezioni per non più di una edizione nell'arco di 12 mesi.
<i>Venditore occasionale</i>	Persona che vende beni al consumatore in forma sporadica ed occasionale, in modo tale che l'attività non possa in alcun modo connotarsi come occupazione prevalente del soggetto.
<i>Mercatino degli hobbisti</i>	L'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche all'interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali e sagre o feste locali, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta o esposizione di oggettistica di modico valore, di oggetti di antiquariato di modico valore, di piccole realizzazioni artigianali e di opere frutto del proprio ingegno, come definite dalla Legge n. 633/1941, esercitata in modo saltuario e occasionale da operatori non professionali e non in possesso di abilitazione al commercio su area pubblica.
<i>Hobbisti</i>	Venditori della merce tipica di cui ai mercatini degli hobbisti che possono vantare i requisiti legali della non professionalità e che quindi non sono tenuti, per occasionalità di esercizio e valore di ricavi annui, all'obbligo di apertura della partita IVA e di posizioni contributive, e all'obbligo di esperire procedure abilitative previste dalla Legge.
<i>Mercatini straordinari</i>	Mercatini che si svolgono in occasione di festività natalizie e pasquali e altre festività di particolare interesse religioso, culturale, sportivo, ecc. e nei quali si vendono prodotti attinenti al tipo di manifestazione, o deroga di apertura per i Mercati esistenti sulla stessa area mercatale in occasione delle festività come sopra.
<i>Posteggio</i>	La parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
<i>Posteggio fuori mercato</i>	Superficie definita appartenente ad un'area fuori mercato
<i>Presenze</i>	Il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia; l'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia è considerato assente.
<i>Presenze effettive in un mercato o fiera</i>	Il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un determinato mercato o fiera, munito delle attrezzature e delle merci per poter esercitare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. Non si computa la presenza in caso di ritardo; analogamente non si computa la presenza nel caso in cui vi sia impossibilità di raggiungere il posteggio assegnato con l'automezzo, qualora il posteggio possa essere comunque allestito con i tradizionali elementi mobili; la presenza viene riconosciuta se l'automezzo di cui trattasi sia un veicolo speciale attrezzato per la vendita di generi alimentari. Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino al mercato entro le ore 8.00 e partecipino alle operazioni di spunta.

<i>Scambio consensuale</i>	La possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio.
<i>Veicolo</i>	Ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall'uomo adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal Codice della Strada.
<i>Imprenditore agricolo</i>	Imprenditore professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, dell'art. 1 del D.lgs 27 maggio 2005, n.1, del Dlgs 228/2001 e dell'art. 2135 del Codice Civile.
<i>Registro delle imprese</i>	Il registro imprese di cui alla legge n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
<i>Miglioria</i>	Procedura concorsuale con la quale si consente ai concessionari di posteggio di trasferirsi all'interno dello stesso mercato, in un posteggio temporaneamente libero, ritenuto dall'operatore migliore di quello posseduto.
<i>Lista di spunta</i>	La <i>lista di spunta</i> è la graduatoria degli <i>spuntisti</i> , formata e aggiornata ai sensi del D.Lgs n. 114/1998 e dalla Legge Regionale 1/2000, prima, e ai sensi della Legge Regionale 1/2014.
<i>Spuntista</i>	L'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad aver assegnato, occasionalmente, un posto non occupato dal titolare o non ancora assegnato.
<i>Specializzazione merceologica</i>	All'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento.
<i>Tipologie mercatali</i>	I mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato.
<i>Consumatore o utente</i>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
<i>Associazioni dei consumatori e degli utenti</i>	Le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.
<i>Professionista</i>	la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.
<i>Produttore</i>	Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
<i>Prodotto</i>	Qualsiasi oggetto, bene o servizio, derivante dalla coltivazione della terra, dall'allevamento degli animali o da una prestazione di servizi, destinato al consumatore, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- a. favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c. rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d. favorire le zone in via di espansione o le zone soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;
- e. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente;
- f. favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- g. localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
 1. un facile accesso ai consumatori;
 2. sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 3. il minimo disagio alla popolazione;
 4. la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
 5. un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- h. disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- i. promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Articolo 3 - Modalità di esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto;

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio, secondo quanto previsto all'art. 47 e dall'allegato A.

2. I posteggi sono organicamente organizzati e dislocati in mercati o fiere, o dislocati su aree diverse da quelle di mercato e commercialmente a se stanti (c.d. posteggi fuori mercato e/o isolati).

3. Il Comune può autorizzare occupazioni temporanee per l'esercizio di attività di commercio su suolo pubblico nelle forme di:

- a) autorizzazioni temporanee per la vendita a dettaglio su aree pubbliche nell'ambito di eventi religiosi, culturali, sportivi ed aggregativi;
- b) manifestazioni tematiche.

4. Tali attività sono disciplinate da specifici provvedimenti della Giunta Comunale.

5. Chiunque intenda effettuare l'attività di commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità ed occupazione di suolo ed aree pubbliche).

6. In assenza del titolare dell'autorizzazione, del legale rappresentante o dei soci della società, la vendita può essere effettuata esclusivamente dai dipendenti o dai collaboratori familiari (per le imprese individuali), a condizione che i sostituti posseggano i requisiti morali e professionali, se richiesti in relazione all'attività esercitata, previsti dalla legge. Il sostituto dovrà esibire agli addetti ai controlli i seguenti documenti:

- a) l'autorizzazione amministrativa originale del soggetto delegante;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante che comprovi il rapporto (di subordinazione o di collaborazione familiare) intercorrente col sostituto; tale dichiarazione potrà essere trattenuta temporaneamente dall'addetto al controllo per le opportune verifiche, dietro rilascio di apposita ricevuta;

c) il proprio documento d'identità in corso di validità.

7. Nel territorio del Comune di San Giovanni a Piro l'esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche è consentito ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle condizioni poste dal presente regolamento e dalla L.R. n. 1/2014.

8. L'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di materiale e stoviglie monouso.

9. L'attività di cui al comma 8 è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza degli alimenti.

10. Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio, se il titolare risulta in possesso dei requisiti professionali prescritti per entrambe le attività.

11. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartelli prezzi di una delle seguenti tipologie:

a) singolo, da apporre sul singolo capo o articolo con carattere ben visibile;

b) unico, da apporre sopra un'area chiaramente delimitata dell'esposizione, in cui si comunica al pubblico l'unico prezzo valido per tutti i capi all'interno dell'area delimitata, con carattere ben visibile;

c) riepilogativo, con carattere ben visibile, da apporre in evidenza all'interno dell'area espositiva, in cui siano esplicitati tutti i prezzi delle diverse tipologie di merce esposte; in caso che il consumatore possa essere tratto in inganno da oggetti che ricadano in diverse tipologie tra quelle elencate nel cartello riepilogativo, si dovrà ritenere che gli oggetti stessi siano offerti al pubblico al prezzo più basso delle tipologie tra cui rientra.

12. L'allestimento dei cartelli dei prezzi è consentito solo nel tempo precedente all'apertura delle operazioni di vendita; pertanto il banco di vendita non è soggetto al controllo sull'esposizione del prezzo finché non vengono avviate le operazioni di vendita.

13. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati.

14. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

15. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

16. L'occupazione dei posteggi è effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

17. Per quanto non indicato nel presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regionale 1/2014.

Articolo 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione è rilasciata dal responsabile del settore, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.

2. La graduatoria è approvata dal responsabile del SUAP.

3. La graduatoria per l'assegnazione di posteggi fuori mercato e/o isolati perde efficacia con l'assegnazione.
4. La concessione ha validità decennale, salvo diversa indicazione da parte della Giunta Municipale, in sede di avvio della selezione, nei limiti previsti dalla legge.
5. La concessione dei posteggi temporanei ha validità solo per il periodo di tempo interessato dall'occupazione del suolo pubblico specificato nell'atto.
6. Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti o difformi dalle misure stabilite per il singolo posteggio.
7. L'accettazione del posteggio in concessione per dieci anni o temporanea comporta automaticamente l'obbligo da parte dell'operatore del pagamento di tutti i canoni, tariffe, quote o contributi previsti ai commi precedenti, con particolare riferimento agli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché delle spese relative all'eventuale consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.
8. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare una richiesta in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando, che sarà pubblicizzato come previsto dalle norme in vigore. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a. i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c. il possesso dei requisiti morali e, se richiesti, professionali;
 - d. di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, per ciascuno dei due settori, alimentare e non alimentare;
 - e. nell'ipotesi siano banditi più di un posteggio, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto.
9. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i seguenti criteri:
 - A. Criteri legati alla maggior professionalità:
 - a. anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
 - b. anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
 - c. anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;
 - d. a parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
 - B. Criteri legati all'anzianità acquisita sul posteggio:
 - e. all'operatore che già abbia esercitato l'attività sul posteggio bandito sono attribuiti= punti 40.
10. Le domande possono essere inviate tramite PEC con firma digitale. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per attestare la data di invio delle domande spedite a mezzo PEC la mail di avvenuta consegna..
11. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il responsabile cura che avvenga la pubblicazione della relativa graduatoria.
12. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
13. L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono rilasciate in osservanza della graduatoria di cui al comma 11 del presente articolo, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
14. Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, l'operatore dovrà provvedere all'inoltro telematico del modulo per la notifica igienico sanitaria, ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE, n. 852/2004.
15. Alla scadenza delle concessioni di posteggio, nei mercati o singoli posteggi, salvo quanto previsto dal successivo comma 16 in via transitoria, è indetto un bando per l'assegnazione dei

posteggi resisi disponibili, secondo quanto previsto dal presente articolo.

16. In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 59/2010 e dalla successiva Intesa della Conferenza Unificata rep. Atti 83/CU del 5.07.2012, è stabilito che:

- le concessioni aventi durata decennale scadute prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (sino al 7.05.2010), rimangono efficaci sino alla scadenza prevista, salva rinuncia da parte dell'operatore. In caso di sub-ingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione;

- le concessioni scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (sino al 7.05.2010) e prima della data di adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 4.07.2012), sono prorogate sino alla data del 7.05.2017 compreso;

- le concessioni scadute dopo la data dell'adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 4.07.2012) sono prorogate sino al 4.07.2017.

17. Alla scadenza, ai fini di ottenere la concessione, l'operatore dovrà presentare nuova istanza di rilascio, secondo le modalità che verranno definite successivamente, alla luce di quanto verrà previsto da eventuali provvedimenti regionali.

18. L'operatore non può chiedere di trasferire l'autorizzazione/concessione al di fuori del mercato o della fiera cui si riferisce.

19. Nel caso che, alla scadenza, l'Amministrazione non intenda concedere nuovamente il posteggio, deve procedere alla modifica del presente regolamento stabilendo la soppressione del posteggio stesso.

Articolo 5 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di pagamento

1. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica - nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato e/o isolati - comporta il pagamento della tassa e/o canone di occupazione suolo pubblico (TOSAP - COSAP).

2. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate e riscosse nei modi previsti dal regolamento TOSAP - COSAP.

3. Il mancato pagamento della concessione comporta la decadenza dal posteggio e contestuale revoca del relativo titolo abilitativo.

Articolo 6 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

2. E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere i posteggi puliti, raccogliendo e differenziando i rifiuti secondo le disposizioni impartite dai competenti uffici. La raccolta deve avvenire nell'arco dell'intero orario d'esercizio dell'attività.

3. Ai fini della tutela del decoro urbano e dell'igiene ambientale, potranno essere dettate, con determinazione dirigenziale, specifiche prescrizioni, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente, in caso di recidiva, nella sospensione dell'attività lavorativa fino a 20 giorni e, comunque, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

4. L'uso dei posteggi è regolato, in termini generali, dalle seguenti disposizioni:

- a. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta del personale addetto al controllo;
- b. l'occupazione del posteggio nei mercati settimanali deve essere effettuata entro l'orario di inizio di occupazione dei posteggi, come indicato nell'art. 8 del Regolamento. I posteggi non occupati entro tale ora saranno considerati liberi ed assegnati agli spuntisti di cui all'art. 20;
- c. il posizionamento o l'allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire nel rispetto degli orari previsti nell'art. 8 del presente regolamento;
- d. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
- e. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;

- f. gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti;
- g. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- h. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- i. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- j. è vietato applicare il cosiddetto sistema del "banco a giro", consistente nello scaricare completamente il veicolo dell'azienda e nel posizionare i banchi su tutta l'area in concessione;
- k. i banchi di vendita, gli autonegozi e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro;
- l. nei mercati, qualora l'area lo consenta, il veicolo di supporto può essere collocato alle spalle del banco di vendita e, comunque, con il fronte di vendita sempre allineato con tutti gli altri operatori commerciali, ciò al fine di permettere la visibilità della merce esposta sui banchi vicini;
- m. l'occupazione deve, in ogni caso, essere mantenuta ad una distanza minima di metri 2,00 dagli stabili e dagli esercizi commerciali, salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse;
- n. è fatto obbligo agli operatori di mantenere tra i fronti di vendita una distanza minima di metri 2,50 al fine di consentire, qualora necessario, l'intervento dei mezzi di soccorso/servizio e una corsia laterale compresa fra mt. 0,50 e metri 1. In ogni caso, il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzatorio e/o concessorio, con apposita segnatura dei posteggi, secondo le indicazioni date dai Servizi comunali incaricati;

5. Il concessionario, con l'uso del posteggio, assume tutte le responsabilità verso il Comune e verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

6. Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

7. L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili, di dimensioni non inferiori a cm. 40 x 20, gli indumenti usati posti in vendita.

8. Se l'area non è attrezzata, gli operatori commerciali devono dotarsi di impianti e strumenti idonei e conformi alla normativa di riferimento per la refrigerazione, il lavaggio degli attrezzi e lo scarico delle acque (negozi mobile conforme alle prescrizioni dell'Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002).

9. Nel caso che l'attività consista in preparazioni o presentazioni culinarie mediante impianti di cottura nell'area del posteggio e comporti la necessità di allacciamenti elettrici o uso di fiamme libere, l'operatore dovrà munirsi di estintore portatile omologato. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati ed utilizzati in conformità alla normativa vigente.

10. La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti.

11. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 7 - Divieti

1. Nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere, nelle fiere promozionali, agli operatori è vietato:

- a. lasciare incustodito il posteggio;
- b. dividere il posteggio con altri operatori, neppure provvisoriamente nè transitoriamente;
- c. ingombrare le aree riservate ai compratori, lo spazio tra i banchi, le aree di servizio o comunque ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ove esistente;
- d. attirare, sollecitare, i compratori con offerte, grida, schiamazzi o utilizzare a tal fine strumenti per l'amplificazione o la riproduzione di suoni e voci, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire

- l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo;
- e. introdurre cani e/o altri animali per gli operatori alimentaristi;
 - f. attentare all'ordine, all'igiene, alla sicurezza, al decoro, alla disciplina ed alla pacifica convivenza delle persone;
 - g. depositare materiali infiammabili, esplosivi e comunque nocivi o pericolosi;
 - h. vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del R.D. 773/1931;
 - i. esporre/posizionare a terra le merci ad esclusione di calzature, articoli di ferramenta, terraglie, articoli da giardino, fiori e piante, articoli per l'agricoltura, animali da cortile, e tutti gli articoli che nel normale utilizzo sono collocati a terra, purché non siano a diretto contatto col suolo. In particolare agli operatori alimentaristi è vietato fumare durante le operazioni di vendita e di produzione;
 - j. installare apparecchi leciti da intrattenimento senza preventiva autorizzazione nei casi di subingresso o di nuova concessione;
 - k. l'uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano necessari per l'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
 - l. vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Articolo 8 - Disciplina degli orari

1. L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche, anche in ragione del regime concessorio che disciplina l'attività, delle ragioni o esigenze di sostenibilità, ambientali e sociali, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo di consumo degli alcolici, è disciplinato nel seguente modo:

- a) mercati settimanali: dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
- b) mercati giornalieri: dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
- c) mercatini stagionali alimentari: dalle ore 7,00 alle ore 14,00 (per un periodo non inferiore a 61 (sessantuno) giorni e non superiore a 120 (centoventi) giorni nel periodo compreso fra l'1 giugno e il 30 novembre;
- d) mercatino dell'antiquariato e del collezionismo: prima e terza domenica del mese dalle ore 9,00 alle ore 23,00 la domenica;
- e) sagre e fiere: montaggio attrezzature dalle ore 3,00 del primo giorno alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di cui alla concessione.

TITOLO II - MERCATI E FIERE

Articolo 9 – Istituzione di nuovi mercati o fiere

1. L'istituzione dei nuovi mercati o fiere è disposta dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri regionali, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello Nazionale, le Organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al relativo Albo regionale e le locali associazioni dei produttori agricoli.
2. Il Comune può istituire un nuovo mercato o fiera sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. L'individuazione dell'area è preceduta da una verifica sulla possibilità di adeguare l'area stessa ai requisiti igienico sanitari previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 2002. I meccanismi di programmazione possono essere fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio, in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti. Resta ferma in ogni caso la necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica.
3. Sono vietati i criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite dei prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137".
4. Con la delibera istitutiva del nuovo mercato o fiera vengono stabiliti il numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli stessi. Determinati posteggi del mercato possono essere vincolati ad una specifica tipologia nell'ambito dei due settori alimentare e non alimentare.
5. I singoli provvedimenti di istituzione dei mercati e fiere potranno contenere particolari norme di regolamento ad ulteriore specificazione della presente disciplina generale.
6. Il disposto di cui all'art.52 del D.Lgs. n. 42/2004, relativo al "sentiti gli enti locali" si intende, sentito il Consiglio Comunale, le rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al relativo Albo regionale.

Articolo 10 – Trasferimento, soppressione di mercati e fiere o soppressione, istituzione nuovi posteggi

1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale o di un posteggio, fuori mercato, per ragioni di interesse pubblico, il Comune, individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di fissare termini congiuntamente concordati. Se i motivi del trasferimento sono dovuti a ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale viene assegnato agli operatori un termine per il trasferimento definitivo di almeno sei mesi.
2. Qualora il Comune sopprima un mercato, un fiera o i singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.

Articolo 11 – Istituzione, spostamento, soppressione, modifica

1. I casi di istituzione, di spostamento, di soppressione, di modifica permanente del giorno di effettuazione dei mercati e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dalla Giunta Comunale.
2. L'aumento e la riduzione del numero dei posteggi dei mercati comporta la modifica del presente regolamento con deliberazione della Giunta Comunale da ratificarsi in Consiglio comunale. Nell'ipotesi di aumento dei posteggi, la modifica sarà effettuata, acquisito il parere delle associazioni

di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto dalle vigenti disposizioni.

3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei mercati e dei posteggi fuori mercato eventualmente individuati, è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, ed è adottato dal Dirigente del SUAP o suo delegato.

4. Per il trasferimento permanente si procederà alla riassegnazione dei posteggi secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

Articolo 12 – Sospensione

1. La sospensione del mercato è disposta dal Sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.

2. E' possibile il recupero del mercato sospeso in giorno diverso da stabilire di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o su specifica richiesta da parte della maggioranza degli operatori commerciali del mercato interessato.

3. Qualora il mercato cada in un giorno festivo, lo stesso, a richiesta degli operatori, potrà non essere effettuato. Il Dirigente del SUAP potrà autorizzare lo svolgimento del mercato in giorno diverso, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano e secondo le modalità di cui al comma precedente.

Articolo 13 – Assenza del titolare del posteggio

In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito, su autocertificazione, esclusivamente a dipendenti con regolare contratto di lavoro o collaboratori familiari a condizione che venga prodotta l'autorizzazione in originale e dimostrata la regolarità della loro posizione di dipendente o collaboratore familiare dell'azienda

Articolo 14 – Migliorie di posteggi nei mercati

1. Il trasferimento da un posteggio ad un altro nell'ambito di uno stesso mercato può avvenire esclusivamente in caso di scambio consensuale del posteggio oppure in fase di miglioria, come definita all'art. 1.

2. Il Comune, prima di pubblicare l'elenco dei posteggi disponibili, procede all'emissione di un bando per le miglorie, riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio. Tale bando verrà pubblicato sull'Albo online e sul portale del Comune .

3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio devono inviare istanza al Comune, secondo le modalità vigenti, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione del bando.

3. Nel caso di più aspiranti alla miglioria si procede alla formazione di una graduatoria tra gli stessi e secondo i criteri di cui all'art 4.

4. In caso di diverse merceologie occorre inviare apposita richiesta da parte dei due operatori commerciali al SUAP del Comune, che dopo una valutazione della modifica all'assetto generale del mercato può concedere tale modifica. Le richieste a cui non venga data una risposta entro sessanta giorni si intendono respinte. Lo scambio deve comunque far salve le misure originarie dei posteggi, senza deroghe.

Articolo 15 - Scambio consensuale dei posteggi

1. Nell' ambito dei Mercati disciplinati dal presente Regolamento, è ammesso, esclusivamente, lo scambio consensuale dei posteggi.

2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da cui risulti inequivocabilmente l'accordo fra le parti, la rinuncia ai posteggi precedentemente assegnati, nonché l'indicazione espressa dei nuovi posteggi richiesti.

3. Lo scambio consensuale dei posteggi deve avvenire esclusivamente nel rispetto del settore merceologico e delle specializzazioni merceologiche, nel rispetto delle norme igienicosanitarie per

il settore.

4. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare.

5. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni, sulle quali sono annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

7. L'occupazione dei nuovi posteggi potrà aver luogo solo successivamente alla sostituzione del titolo concessorio originario ed al rilascio del nuovo titolo autorizzatorio.

8. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

9. Sono soggetti al regime del subingresso gli accordi tra operatori per scambiarsi le concessioni di posteggio mercatale.

Articolo 16 – Indisponibilità temporanea del posteggio

Nel caso di indisponibilità temporanea del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, sarà concordata con l'organo di vigilanza del mercato l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale, utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 17 – Rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio può essere oggetto di rinuncia da parte del titolare da effettuarsi con esplicita comunicazione scritta indirizzata al SUAP del Comune.

2. La rinuncia del posteggio comporta la revoca dell'autorizzazione e la riassegnazione da parte del Comune di tale posteggio agli operatori aventi titolo o agli spuntisti, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Articolo 18 - Utilizzo di posteggi contigui

1. Il titolare di posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco. L'accorpamento dei posteggi comporta comunque l'onere di lasciare lo spazio ai lati dell'unica postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli.

2. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfa-numerica individuale.

3. E' vietata l'unificazione di posteggi contigui anche se in concessione a parenti, senza la preventiva autorizzazione.

Articolo 19 - Divieto di circolazione veicolare nell'area di mercato

1. Durante l'intero orario mercatale (accesso, vendita e sgombero) è vietata la circolazione dei veicoli, nelle aree destinate al mercato, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare.

2. L'area è accessibile esclusivamente ai veicoli autorizzati, ai mezzi di emergenza e di pronto soccorso e veicoli delle forze dell'ordine.

3. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori titolari del posteggio possono sostare sull'area di mercato all'interno delle dimensioni del posteggio in concessione, a condizione che non limitino la visibilità dei banchi adiacenti.

4. Nel caso in cui ciò non fosse possibile i veicoli dovranno essere posteggiati nei parcheggi a disposizione. Ogni altro veicolo verrà rimosso a cura della Polizia Locale ai sensi del Codice della Strada e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.

5. Agli spuntisti è consentito accedere nell'area di mercato e posizionarsi entro 30 minuti dall'assegnazione del posto vacante.

Articolo 20 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria

1. L'operatore titolare di posteggio, che nel giorno di svolgimento del mercato settimanale non sia presente entro le ore 7.30, è considerato assente; l'eventuale ritardo, che deve essere sempre motivato, va comunicato alla Polizia Municipale entro l'ora suindicata. Si procederà, quindi, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, fermo restando il settore merceologico ed i requisiti igienico-sanitari.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dagli agenti di Polizia Locale entro le ore 8.30, nel rispetto della graduatoria, dei settori e delle eventuali tipologie merceologiche, se previste, nonché delle dimensioni del posteggio in riferimento al veicolo ed alle attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.
3. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, o "spunta", è necessario presentare una domanda per essere inseriti nell'apposita graduatoria. Il modulo per la domanda può essere richiesto sia agli agenti in servizio sul mercato che presso il Servizio SUAP, ovvero scaricato dal sito internet comunale. La domanda è assegnata al Comando di Polizia Locale per eventuali controlli e per l'inserimento nella graduatoria, stilata ai sensi del punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata sulla base del criterio del maggior numero di presenze, intese come numero di volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. In caso di parità verrà utilizzato il criterio del sorteggio.
4. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.
5. La graduatoria di cui al comma 2 del presente articolo, con valenza annuale, verrà aggiornata in occasione di ogni giornata di mercato. Alla fine di ogni anno solare gli operatori che non hanno totalizzato un numero minimo di presenze pari alla metà delle giornate di effettuazione del mercato nell'ultimo triennio saranno cancellati dalla graduatoria.
6. Le assenze per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente documentate, saranno considerate come giustificate.
7. I titolari di posteggio non possono partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti utilizzando la medesima autorizzazione corrispondente al posteggio assegnato nel medesimo mercato.
8. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, l'autorizzazione originale, o la Segnalazione Certificata di Inizio attività completa del numero di protocollo generale e la copia della comunicazione inviata al Comune almeno 15 giorni prima.
9. Gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale e/o delle attrezzature utili per la vendita non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.
10. Non è prevista l'assegnazione temporanea di posteggi isolati e di posteggi nei mercati giornalieri, occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi per malattia o gravidanza, giustificati da apposita comunicazione al Comune, corredata da idonea documentazione, da presentare entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
12. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data di presentazione della documentazione giustificativa.
13. Sarà conteggiata la presenza dell'operatore che pur partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili.
14. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente.
15. L'assegnazione precaria comporta il pagamento immediato della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

TITOLO III - FILIERA CORTA

Art. 21 - Mercato contadino a KM zero

1. Il mercato agricolo, altrimenti detto “Mercato contadino a Km Zero”, è un mercato riservato alla vendita diretta dei prodotti aziendali da parte degli imprenditori agricoli. Tale tipologia di mercato ha, come finalità, la promozione della vendita di prodotti primari esercitata dal produttore direttamente al consumatore finale, comunque in un'ottica di limitatezza territoriale, identificata con il concetto della “vendita a chilometri zero”. Unitamente alle finalità di carattere economico, il mercato agricolo persegue finalità legate all'educazione alimentare al valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia tipiche di un dato territorio in particolare, vengono perseguiti i seguenti obiettivi :

- a. favorire lo sviluppo della produzione agricola;
- b. sviluppare la conoscenza della cultura agricola attraverso iniziative che coinvolgano la cittadinanza;
- c. tutela dell'ambiente tramite l'incentivazione della vendita di prodotti ottenuti con lavorazioni conservative e non intensive legate al mondo agricolo locale;
- d. favorire un mercato basato su giusto rapporto qualità – prezzo;
- e. assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo.

2. La Giunta Comunale è delegata a deliberarne l'istituzione, lo spostamento di sede, la sospensione o la soppressione motivandone la decisione.

TITOLO IV - FIERE

Articolo 22 - Aree destinate a fiere

1. La Giunta comunale è delegata a deliberare l'istituzione di nuove fiere di natura locale, la soppressione e lo spostamento di sede sia definitivo che temporaneo delle fiere esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali e dei criteri e direttive impartiti dal Consiglio Comunale.

2. Nei provvedimenti istitutivi la Giunta comunale individua le aree destinate alle fiere.

3. La Giunta comunale può stabilire, altresì, che tutte le aree o parte delle aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

4. L'organico e il periodo di svolgimento di ogni singola fiera, se suscettibili di variazioni, sono fissati annualmente con deliberazione di Giunta comunale.

Articolo 23 - Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Possono partecipare a questo tipo di mercatino tutti gli operatori commerciali in possesso di autorizzazione al commercio ambulante su aree pubbliche di tipo A o di tipo B.

2. Le domande di concessione di posteggio devono essere presentate al Comune in bollo su apposito modello approntato e pubblicato annualmente sul sito istituzionale dell'Ente, dal 1 gennaio e, come termine ultimo, fino al 15° giorno antecedente a quello della manifestazione,

3. Non saranno ammesse domande pervenute oltre i termini specificati al comma 2, né quelle tempestive carenti dei dati e/o della documentazione obbligatoria specificati nei modelli stessi. A tale scopo farà fede la data di ricezione al protocollo del Comune o di accettazione all'indirizzo di posta certificata.

4. La concessione del posteggio nelle fiere ha durata limitata al giorno o ai giorni di svolgimento

5. Ai partecipanti collocati in posizione utile nella graduatoria per tipologia merceologica sarà assegnato uno dei posteggi riservati alla tipologia in base alla graduatoria.

6. Il Comune comunica:

- a) l'ammissione o meno alla fiera, in relazione al punteggio attribuito e ai posteggi disponibili tramite pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale a cura del Servizio SUAP;
- b) le modalità di partecipazione: orari, modi di pagamento della TOSAP-COSAP e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio.

Il Comando di Polizia Locale provvederà alla segnatura dei posteggi, dirigerà le operazioni di sistemazione degli operatori nei posteggi assegnati e vigilerà sul regolare svolgimento della fiera.

Articolo 24 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Per la formazione della graduatoria delle fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenze alla fiera (1 punto per ogni presenza);
 - b) in caso di parità, anzianità di conseguimento del titolo abilitativo, sia di tipo A che di tipo B. Nel caso di SCIA sarà considerata la data ed il protocollo di presentazione (1 punto per ogni anno);
 - c) in caso di ulteriore parità, anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per la tipologia di cui alla licenza di tipo A o di tipo B o della SCIA (1 punto per ogni anno).
2. A parità di titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di ricezione. A parità di data verrà data priorità al numero di protocollo generale del Comune.
3. Sono valutati solo i titoli riferiti all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione ad una stessa fiera. Per ogni domanda sarà assegnata un unico posteggio.
5. Ai fini del riconoscimento della presenza nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera iniziativa mentre, nelle fiere di durata superiore ai fini del riconoscimento della presenza è necessario la presenza in almeno 2/3 delle giornate previste.

Articolo 25 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi non utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, sono assegnati, sul posto, dal personale incaricato della Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria per genere e previo pagamento della TOSAP-COSAP redigendone apposito verbale da rilasciare in copia all'interessato.
2. Esaurita la graduatoria per genere, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata seguendo la graduatoria generale delle riserve, formata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo precedente.

TITOLO V - MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Articolo 26 – Aree destinate ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

1. Il Comune istituisce i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo con le modalità di cui al Titolo II (Mercati e fiere) del presente regolamento.
2. Il Comune definisce con successiva deliberazione di Giunta Comunale l'individuazione delle aree, del soggetto gestore, i compiti e le modalità organizzative.
3. Ogni mercatino deve prevedere un numero di posteggi non inferiore a 5. Il Comune può prevedere la presenza di operatori non professionali (c.d. hobbisti) comunque in numero non superiore alla metà di quello destinato agli operatori professionali.
4. Sia per i mercatini di nuova istituzione che per quelli già istituiti, ove sia prevista la figura del gestore, gli operatori professionali e non professionali vengono individuati da quest'ultimo, il quale invia all'ufficio competente l'elenco dei soggetti prescelti, in piena autonomia, per la partecipazione al mercatino, in base alla localizzazione, al numero, alle dimensioni, alle caratteristiche e all'eventuale tipologia, alla cadenza del mercatino in cui il posteggio è inserito, secondo le modalità sotto riportate. L'elenco deve essere presentato al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, obbligatoriamente su fac-simile predisposto dagli uffici competenti.

Articolo 27 – Modalità e criteri di assegnazione

1. Il mercato dell'antiquariato e del collezionismo è riservato ad associazioni di categoria e a gruppi di operatori consociati, con unico rappresentante che curerà, sotto la supervisione dei Servizi comunali interessati, l'organizzazione e il regolare svolgimento del mercato nonché i rapporti con l'Amministrazione Comunale, provvedendo ad assolvere agli obblighi fiscali e amministrativi ed ad assumere la diretta responsabilità per tutto quanto possa derivare dallo svolgimento del mercato in danno a persone, animali e cose.
2. Con apposito bando il SUAP provvederà all'individuazione delle associazioni che potranno partecipare ai mercati.
3. La graduatoria sarà stilata tenendo conto dei seguenti criteri e sulla base dei punteggi assegnati:
 - a) maggior numero di presenze annuali ai mercatini specializzati nel Comune di San Giovanni a Piro (1 punto per ogni anno e per frazione di anno superiore a sei mesi);
 - b) maggior numero di operatori che mettono in esposizione oggetti di loro produzione (0,5 punti per ogni operatore). Per ottenere questo punteggio occorre presentare documentazione descrittiva e fotografica degli oggetti;
 - c) ordine cronologico del protocollo comunale a parità di punteggio dei criteri precedenti;
 - d) sorteggio a parità di tutte le altre condizioni.
4. Alle domande di partecipazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione, oltre a quella già prevista:
 - a) copia fotostatica del documento di identità e modulo antimafia del responsabile e/o presidente dell'associazione;
 - b) assicurazione RCT (responsabilità civile terzi);
 - c) statuto dell'associazione ed elenco dei soci partecipanti, con allegati:
 - copia fotostatica del documento di identità;
 - autocertificazione di venditore occasionale;
 - autocertificazione di provenienza della merce in possesso di ciascuno di essi, precisando anche se si tratta di opere del proprio ingegno;
 - d) certificazione di impianto elettrico a norma e relativa assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante dell'associazione;
 - e) planimetria dell'area con posizionamento dei box all'interno di essa.

Articolo 28 – Partecipazione ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo

1. Possono partecipare ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo gli operatori professionali in possesso di iscrizione al REA per l'attività commerciali che abbiano presentato apposita

comunicazione al comune almeno 15 giorni prima dello svolgimento del mercatino stesso, e gli operatori non professionali (c.d. hobbisti) muniti del tesserino di riconoscimento che vendono beni in modo del tutto sporadico e occasionale.

2. Gli operatori non professionali partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all'anno, inteso come sei giornate.

3. Gli operatori non professionali devono osservare le seguenti disposizioni:

- a. munirsi di un tesserino di riconoscimento presso il SUAP; il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita;
- b. vendere beni di valore non superiore ciascuno ad € 250,00, tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale;
- c. esibire un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita. Tale elenco deve essere timbrato dal Comune contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito tesserino. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore al fine di eventuali controlli, verrà apposto un timbro per ogni singola giornata di svolgimento del mercatino.

Articolo 29 – Organico, modalità e orari di svolgimento

1. L'organico e il periodo di ogni singolo mercatino, se suscettibili di variazioni, sono fissati annualmente con delibera di Giunta comunale che stabilirà altresì la durata della concessione.

2. I posteggi, in ogni mercatino, saranno assegnati in funzione degli spazi disponibili e, comunque, il rapporto posteggi/metri quadrati dovrà essere proporzionato in modo tale da consentire il regolare flusso pedonale senza creare intralcio, impedimento o prospettiva di pericolo, fermo restando che la misura minima per ogni posteggio non dovrà avere una profondità superiore a mt 3 ed una lunghezza non superiore a mt 4. Tutti i gazebo dovranno essere omogenei in colore e dimensioni.

3. Fra ogni posteggio dovrà essere lasciato libero uno spazio compreso fra 1 metro e 50 centimetri.

4. I mercati di cui al presente titolo sono riservati a gruppi di operatori non necessariamente professionali, sia collezionisti che hobbisti, con specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, l'oggettistica antica, usata e da collezione, i fumetti e le stampe.

5. I partecipanti sono obbligati al rilascio di ricevuta fiscale e/o scontrino fiscale.

6. I mercatini si terranno, di regola e salvo diversa disposizione motivata della Giunta comunale, nella prima e terza domenica di ogni mese con orario 9,00-23,00 la domenica. Gli intervalli indicati costituiscono valori massimi.

7. Possono essere previste dalla Giunta comunale deroghe di orari e svolgimento in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni che non consentano la realizzazione del mercatino.

Articolo 30 – Hobbisti

1. Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:

- cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, etc.;
- oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali;
- prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi.

2. Gli hobbisti dovranno produrre all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il modello predisposto dal SUAP, con la quale si dichiara che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale

Articolo 31 – Settori merceologici non ammessi

1. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
2. E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:
 - oggetti preziosi;
 - gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
 - oggetti di antiquariato;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
 - materiale pornografico;
 - animali;
 - prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine.

Articolo 32 – Baratto e vendita a carattere occasionale di cose usate

1. I cittadini residenti nel Comune di San Giovanni a Piro possono effettuare occasionalmente e non professionalmente lo scambio e/o la vendita di cose usate di proprietà o appartenenti al proprio nucleo familiare, richiedendo apposita autorizzazione.
2. Il Comune può organizzare manifestazioni nell'ambito delle quali consentire ai cittadini residenti nello stesso Comune di effettuare le attività previste al comma 1 rilasciando apposita autorizzazione.
3. L'attività sopra detta è consentita alle persone fisiche in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 7 della L.R. 1/20014 ed è subordinata all'accoglimento della richiesta di partecipazione agli specifici mercatini.
4. Tali soggetti possono partecipare, in ciascun anno solare, esclusivamente a non più di sei manifestazioni nel territorio dello stesso Comune di residenza.

Articolo 33 – Vendita di opere di propria creazione

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) della LR 1/2014, le disposizioni concernenti la disciplina del commercio non si applicano a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; tali venditori non professionali non necessitano pertanto di autorizzazione per il commercio itinerante; tuttavia agli stessi si applicano le normative in materia di occupazione del suolo pubblico, e pertanto non possono esercitare la vendita stazionando sul suolo pubblico senza la prescritta concessione.
2. Le persone che intendono vendere o esporre per la vendita, sulle aree pubbliche comunali, le proprie opere d'arte, quelle dell'ingegno a carattere creativo, ovvero gli oggetti frutto delle proprie abilità manuali, devono esibire, su richiesta dell'autorità preposta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che le cose poste in vendita sono da loro stesse direttamente realizzate; tale dichiarazione potrà essere trattenuta temporaneamente dall'addetto al controllo per le opportune verifiche, dietro rilascio di apposita ricevuta.
3. L'esercizio della vendita in forma itinerante di opere di propria creazione, è sottoposta agli stessi limiti e divieti posti a carico degli altri soggetti legittimati alla vendita sulle aree pubbliche.
4. La partecipazione degli artigiani e artisti girovaghi alle manifestazioni straordinarie o ai mercatini loro dedicati è soggetta all'ottenimento delle specifiche concessioni temporanee di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 34 – Obblighi e divieti

1. E' vietata la commercializzazione di merce di recente produzione. Il divieto non si applica per la vendita di oggetti artigianali, di hobbistica e modellismo di propria produzione.
2. E' vietato l'uso di apparecchiature elettroniche sonore per attirare l'attenzione dei visitatori e l'uso di generatori di corrente rumorosi ed inquinanti.
3. L'operatore è tenuto a mantenere pulita l'area occupata e, al termine delle operazioni, deve

raccogliere i rifiuti e depositarli in appositi contenitori, fermo restando quanto previsto dall'art. 6.

4. Tutti gli operatori, qualora vendano oggetti di valore superiore a € 500,00, hanno l'obbligo di rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione attestante:

- le generalità del venditore;
- la lecita provenienza della merce;
- la descrizione dell'articolo.

5. La dichiarazione di cui sopra può essere corredata da una o più fotografie dell'oggetto venduto, fissate alla dichiarazione e firmate dal venditore e dall'acquirente.

6. In conformità a quanto stabilito dall'art. 1336 del codice civile, l'operatore commerciale procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. Salvo diversa indicazione i prodotti esposti e collocati su banchi, vetrine, scaffalature, ecc., si considerano in vendita.

TITOLO VI - MERCATINI STRAORDINARI

Articolo 35 – Aree destinate ai mercatini straordinari

1. Sono istituiti i mercatini straordinari, come definiti all'articolo 1. La soppressione e lo spostamento di sede temporaneo o definitivo di quelli già esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali e dei criteri e delle direttive impartite dal Consiglio comunale e dal presente regolamento sono determinati con deliberazione della Giunta comunale.
2. Nei provvedimenti istitutivi la Giunta comunale individua le aree destinate ai mercatini e può stabilire che tali aree o parte di esse siano utilizzate esclusivamente per una determinata tipologia merceologica.
3. Nel corso dell'anno può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati di cui al presente articolo.

Articolo 36 – Modalità di partecipazione e assegnazione dei posteggi

1. Possono partecipare al mercatino tutti gli operatori commerciali in possesso di autorizzazione al commercio ambulante su aree pubbliche di tipo A o di tipo B.
2. Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune almeno quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredate di tutta la documentazione necessaria ed indicata sull'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
3. La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri in ordine di elencazione:
 - a) maggior numero di presenza al mercatino
 - b) maggiore anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - c) maggiore anzianità di possesso dell'autorizzazione (in caso di SCIA sarà presa in considerazione la data di presentazione)
 - d) ordine cronologico del protocollo comunale a parità di punteggio nei criteri precedenti;
 - e) sorteggio a parità di tutte le altre condizioni

Nel caso di nuovi mercatini non si applica il criterio di cui alla lettera a).

Articolo 37 – Specialità merceologiche e posteggi

1. La merce da porre in vendita deve essere attinente al tipo di evento o manifestazione.
2. I posteggi per il mercatino natalizio e quello pasquale non potranno essere inferiori a cinque e non potranno eccedere le misure di metri 3 di profondità x metri 4 di larghezza, tenendo sempre presente la conformazione dell'area e senza creare intralcio o impedimento al transito veicolare e pedonale o prospettiva di pericolo.
3. Il numero dei posteggi per altre manifestazioni di particolare interesse religioso, culturale, sportivo, ecc. saranno stabiliti di volta in volta in rapporto alle aree disponibili, alla previsione di richiamo dei visitatori, le tipologie merceologiche da offrire.

Articolo 38 – Obblighi e divieti

1. E' vietata la commercializzazione di merce non attinente col tipo di evento o manifestazione.
2. E' vietato l'uso di apparecchiature elettroniche sonore per attirare l'attenzione dei visitatori e l'uso di generatori di corrente rumorosi ed inquinanti.
3. L'operatore è tenuto a mantenere pulita l'area occupata e, al termine delle operazioni, deve raccogliere i rifiuti e depositarli in appositi contenitori.

TITOLO VII - POSTEGGI FUORIMERCATO

Articolo 39 – Istituzione, criteri di assegnazione e rinnovo autorizzazione

1. Sono istituiti nuovi posteggi fuori mercato. La soppressione di quelli esistenti, lo spostamento di sede temporaneo o definitivo di quelli già esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali e dei criteri e delle direttive impartite dal Consiglio comunale e dal presente regolamento sono determinati con deliberazione della Giunta comunale .

2. Nei provvedimenti istitutivi la Giunta comunale individua le aree destinate ai posteggi fuori mercato e può stabilire che tali aree o parte di esse siano utilizzate esclusivamente per una determinata tipologia merceologica.

3. L'autorizzazione su posteggi fuori mercato è rilasciata dal SUAP in conformità agli atti programmatori in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli artt. 32 e 46 della L.R.C. 1/2014 e delle direttive impartite dal presente regolamento e delle relative deliberazioni della Giunta comunale.

4. Gli interessati in possesso dei necessari requisiti morali e professionali, secondo le modalità previste dal bando di assegnazione, possono inviare per posta certificata la domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio indicando il settore merceologico richiesto.

5. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su eventuali posteggi fuori mercato dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 4 del Regolamento.

6. La previsione del posteggio negli atti programmatori di cui al comma 1 è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

7. La Giunta comunale, ai fini del rinnovo delle concessioni scadute potrà stabilire ulteriori criteri di dettaglio tesi ad armonizzare ulteriormente il commercio di specie e le strutture commerciali utilizzate con il contesto urbano di riferimento. Ciò per garantire coerenza e qualità in funzione della valenza storica/architettonica/culturale ed artistica che assumono, ovvero possono assumere, determinate aree cittadine.

Articolo 40 - Attrezzature, dimensioni e caratteristiche

1. Il commercio su aree pubbliche fuori mercato, può essere esercitato in chiosco, banco, trespolo o autonegozio:

- **si definisce chiosco** il manufatto chiuso, di dimensioni contenute, strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa ma di facile smontaggio e realizzabile previo rilascio del titolo abilitativo e, in caso di sussistenza di vincoli, previa acquisizione dei relativi nulla-osta;

- **si definisce banco temporaneo** l'insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

- **si definisce trespolo** quel manufatto di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo che viene utilizzato per la vendita e rimovibile a fine giornata lavorativa;

- **si definisce negozio mobile** il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio.

2. L'ampiezza del perimetro di base dei manufatti, compatibilmente con il contesto urbano di riferimento, comunque, non dovrà essere superiore alle seguenti dimensioni: chiosco 20 mq, banco 20 mq, trespolo 4 mq, autonegozio 32 mq.

3. Le occupazioni già esistenti dovranno, comunque, adeguarsi alle prescrizioni e ai limiti di cui al comma 2 entro 24 mesi.

4. La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione.

5. E' consentita l'occupazione della sola area indicata nell'autorizzazione e con le sole attrezzature

utilizzate per la vendita.

6. Qualora nel corso dell'attività si manifesti la necessità di incrementare le dimensioni del manufatto assentito (banco, chiosco, trespolo, auto negozio), tale incremento potrà essere concesso sempreché non si eccedano le superfici complessive massime fissate al comma 2 del presente articolo.

7. Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti, rastrelliere ed altri accessori), non devono essere superiori alla superficie di vendita concessa, sempreché non contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.

Articolo 41 - Criteri di posizionamento

1. L'occupazione del suolo è concessa in conformità alle leggi e regolamenti vigenti e in particolare nel rispetto dei seguenti criteri:

- L'occupazione del marciapiede può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.
- La zona da lasciare libera per la circolazione dei pedoni è elevata a metri tre, qualora il fronte di vendita sia rivolto verso il corridoio di transito, per consentire sia la sosta dei clienti e lo scorrimento pedonale.
- In corrispondenza di aree di intersezione l'occupazione del suolo non deve ricadere all'interno dei triangoli di visibilità, di cui all'art. 18, comma 2, del Codice della Strada e, comunque, ove risulti possibile, a non meno di mt. 20,00 dai vertici formati dalla congiunzione dei marciapiedi.
- In presenza di passi carrai e scivoli per persone con limitate capacità motorie l'occupazione può essere concessa ad una distanza non inferiore ad 1,50 metri in modo da non ostacolare la circolazione dei pedoni anche disabili.
- In presenza di fermate di pulman il corridoio per lo scorrimento pedonale non deve avere una larghezza inferiore a mt. 3, elevato a metri 4 qualora il fronte di vendita sia rivolto verso l'area di stazionamento degli utenti del trasporto pubblico.

2 I chioschi, i posteggi isolati, i trespolti e gli autonegozi sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con la normativa vigente e in tutti i casi in cui gli stessi intralcino la viabilità veicolare e pedonale e /o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.

3. In ogni caso, l'occupazione del suolo pubblico non può essere concessa:

- in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- alle testate di ingresso e sul piano di ingresso dei portici se intralciano la libera circolazione dei pedoni;
- sulle fasce di sosta laterali, ad eccezione degli autonegozi, che potranno stazionare solo dove la sosta è libera o a pagamento
- in sovrapposizione di intercapedini, tombinature, caditoie, botole, griglie di raccolta dell'acqua piovana;
- se interferente con angoli di visuale prospettica di ambiti di interesse monumentale, paesaggistico, architettonico e di ambiente urbano.

Articolo 42 - Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita.

1. Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti ed essere tenute in ordine nell'aspetto e nel decoro.

2. L'esposizione della merce deve essere contenuta sulle superfici autorizzate. E' fatto divieto di appendere mercanzie varie sugli ombrelloni, gazebo, tende ombra sole e/o altre strutture poste a protezione della superficie di vendita.

3. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume ogni responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.
5. Le attrezzature e merci esposte non devono ostacolare l'attività degli operatori commerciali vicini, in sede fissa o su aree pubbliche.
6. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti prodotti, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 3, del presente regolamento, sulla continuità della raccolta e sulle sanzioni applicabili al caso anche in virtù delle norme previste dall'ordinamento vigente.
7. In caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "Merce Usata".

Art. 43 - Criteri di Decoro

1. Strutture tipo banco, come definito nell'art. 31, comma 1.

Per il manufatto si prescrive l'uso di materiali durevoli ed in perfetto stato manutentivo.

Il banco vendita deve avere un'altezza massima dal suolo di mt. 1,00 ed un'altezza minima dal suolo di cm 70.

Il banco deve avere una schermatura adeguata con teli o pannelli sui lati rivolti al pubblico.

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie del banco autorizzata.

Per la copertura aerea si prescrive:

- ombrellone con struttura in legno o alluminio e tessuto impermeabile ed ignifugo;
- l'ombrellone deve avere un'altezza compresa tra un minimo di mt 2,20 ad un massimo in allineamento con eventuali insegne dei negozi adiacenti e, comunque non eccedente i metri 3;
- l'ombrellone ha una funzione volta a riparare la postazione di vendita dalle condizioni meteorologiche (pioggia e sole), per cui in nessun caso può essere utilizzato a supporto dell'attività di vendita ed è quindi vietato appendervi merci;
- per la funzione che assolvono (ripararsi dal sole o dalla pioggia) gli ombrelloni possono eccedere dalla superficie concessa fino ad un max di cm 30 per lato;
- in casi eccezionali, la copertura aerea può essere autorizzata in forma di gazebo, in struttura leggera e semplicemente appoggiato al suolo, che dovrà rispettare le stesse prescrizioni dettate per l'uso degli ombrelloni.

2. Strutture tipo trespolo: come definito nell'art. 31, comma 1.

Per il manufatto, di altezza massima di mt 2,50, si prescrive l'uso di materiali durevoli ed in perfetto stato manutentivo.

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.

Per la copertura aerea si prescrive:

- tende ombra in tessuto impermeabile ed ignifugo;
- la tenda deve avere un'altezza compresa tra un minimo di mt 2,20 e un massimo tale da non superare eventuali insegne dei negozi adiacenti e, comunque, non eccedente i metri 3;
- la tenda deve avere dimensioni pari o superiori di 1/3 rispetto alla metratura data in concessione e sulla stessa non devono essere appese merci.

3. strutture tipo chiosco: come definito nell'art. 31, comma 1.

E' una struttura che per la sua realizzazione ha bisogno di un titolo abilitativo rilasciato nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche e nel rispetto della libera circolazione di veicoli e pedoni, che prevede, fra l'altro, anche prescrizioni specifiche affinché i manufatti per forme, colori e materiali siano in armonia con il contesto urbano, nel caso di zone sottoposte a vincoli, dovranno essere acquisiti i relativi pareri degli Enti preposti alla tutela.

L'altezza massima della struttura non deve essere superiore a mt. 3,20.

In ogni caso, comunque, l'altezza massima del chiosco deve essere in allineamento con le eventuali insegne dei negozi adiacenti.

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente all'interno della superficie autorizzata; non sono

ammessi espositori sporgenti, affiancati o esterni ai chiosco.

Le eventuali tende e ombrelloni di tessuto impermeabile ed ignifugo sono soggette ad espressa autorizzazione e devono coordinarsi armonicamente con il chiosco.

Sulle tende ed ombrelloni di dimensioni complessivamente non superiori alla metratura data in concessione, non devono essere appese merci.

4. strutture tipo autonegozio: come definito nell'art. 31, comma 1.

5. La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.

6. Avuto riguardo al concreto contesto urbano nel quale si inseriscono, al fine di armonizzare le attrezzature per l'esercizio del commercio su posteggi fuori mercato con il contesto di riferimento, possono essere dettate prescrizioni di arredo urbano (morfologiche, cromatiche, dimensionali, di tecnologia dei materiali, eccetera), anche in via specifica dalla Giunta comunale.

7. E' vietata la pubblicità su tutti i tipi di manufatti commerciali sopra indicati, in particolare su tende e ombrelloni, salvo pubblicità istituzionale e quella tesa a veicolare il brand dell'impresa esercente con logo nella forma e nelle dimensioni autorizzate, fermo restando il pagamento delle imposte sulla pubblicità se dovute.

Art. 44 - Ambiti Territoriali nei quali è vietato il commercio su aree pubbliche o che, per ragioni di pubblico interesse, la merceologia da vendere viene vincolata

A tutela dei siti di interesse storico/culturale, artistico, architettonico e monumentale si prescrivono i generi merceologici e le distanze di rispetto:

- a) chiese: i generi merceologici che si possono vendere nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono i fiori e articoli da ricordo religiosi;
- b) cimitero: i generi merceologici che si possono vendere nel raggio di 30 mt dall'ingresso principale sono piante, fiori freschi e recisi, ceri e lumini. Le strutture utilizzabili sono banchi, trespoli e chioschi regolarmente autorizzati. In caso di riqualificazione dell'area, i posteggi potrebbero essere trasferiti in altra area limitrofa; in tal caso, le strutture dovranno essere rimosse entro tre mesi dalla comunicazione di sgombero. La Giunta comunale è delegata a deliberare anche tramite PUA o strumento simile la individuazione di posteggi anche nell'ambito della ristrutturazione della viabilità esistente;
- c) monumenti: i posteggi extramercato possono essere autorizzati e/o rinnovati a condizione che il posizionamento sia ad una distanza minima di 25 mt dal monumento tutelato e salvo diversa prescrizione della Soprintendenza;
- d) in tutte le strade dei Centri Storici

TITOLO VIII - COMMERCIO ED ALTRE ATTIVITA' ITINERANTI

Articolo 45 – Disposizioni generali di procedura - Autorizzazione

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.
2. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. L'istanza carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
 - b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente)
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della dichiarazione;
 - e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del DLgs 59/2010;
 - f) il settore o i settori merceologici.
3. Sul sito web comunale, nella sezione SUAP/modulistica è consultabile e scaricabile un modello di istanza per il rilascio dell'autorizzazione.
4. Contestualmente all'istanza è richiesta, con le stesse modalità, l'indicazione degli elementi necessari ai fini del controllo della regolarità contributiva. Se non presente unitamente all'istanza sarà formalmente richiesta dall'Amministrazione comunale la quale, in caso di mancata risposta nei termini di Legge applicherà le disposizioni sulla revoca di cui all'art. 4 della L.R.C. 1/2014.
5. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal dirigente o funzionario delegato, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., in conformità a quanto previsto dalla legge regionale e dei criteri e delle direttive impartite dal Consiglio comunale e dal presente regolamento.

Articolo 46 – Modalità di svolgimento

1. Il commercio e ogni altra attività esercitata su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita, decorsi i quali è fatto obbligo all'operatore di spostarsi di almeno mt 250.
2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree a sosta prolungata appositamente individuate nell'articolo seguente.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:
 - a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - b. nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
 - c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
 - d. lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina;
 - e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.
5. **Durante lo svolgimento dei mercati, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato.**
6. E' vietata la vendita in forma itinerante mediante l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo utilizzato per il trasporto, integrando, tale ipotesi, quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione.
7. E' fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico ed altre attività con l'insistente offerta della propria merce.
8. In caso di assenza del titolare, o dei soci in caso di società, l'esercizio dell'attività di commercio è

consentito a dipendenti o collaboratori familiari così come risultino da dichiarazione redatta in conformità agli artt.46 e segg. del D.P.R. n.445/2000, che attesti la natura del rapporto con l'azienda titolare, e che siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.

9. L'autorizzazione amministrativa deve essere esibita in originale dal titolare, oppure dal dipendente o familiare unitamente alla dichiarazione di cui al comma precedente se ne ricorre il caso, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nel successivo articolo.

11. Gli operatori itineranti di altre Regioni italiane o provenienti dai paesi dell'Unione Europea devono avere al seguito la documentazione prevista per l'esercizio di tale attività nei luoghi d'origine, nonché il proprio documento d'identità.

Art. 47 - Divieti e limitazioni nell'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. È vietato, di norma, esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, fiere ed altre manifestazioni straordinarie e nelle aree loro adiacenti, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, può vietare temporaneamente su tutto il territorio comunale o su parte di esso la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, sicurezza o per motivi igienico-sanitario e di compatibilità con il contesto urbano, anche sotto l'aspetto del decoro, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato in tutte le zone indicate nell'allegato A che è parte integrante del presente regolamento.

3. Agli imprenditori agricoli, iscritti come tali al registro imprese, è consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante previa comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, con le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

4. Al produttore agricolo che esercita la vendita di propri prodotti in forma itinerante si applicano gli art. 48 e 49 del presente Regolamento.

TITOLO IX – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 48 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione (Trasferimento dell'azienda commerciale)

1. Il subingresso da parte di un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, è subordinato a presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio attività, secondo le modalità telematiche previste dal Comune.
2. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività..
- 3 Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
5. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di trasferimento dell'azienda, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non possieda i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dalla possibilità di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del SUAP.
8. Il subentrante per *causa mortis*, non in possesso dei requisiti professionali per l'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare, può continuare l'attività del dante causa, a titolo provvisorio, sempre che dimostri di aver avviato le procedure per l'acquisizione del requisito. Qualora non ottenga il requisito entro un anno dalla data di morte del titolare, decade dal diritto al subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile del SUAP.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.
10. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più e il trasferimento può essere effettuato solo insieme al relativo complesso di beni, posteggio compreso.
11. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito dello stesso settore alimentare o non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.
12. Il subentrante sarà autorizzato alla vendita dei prodotti del settore merceologico di appartenenza di ciascun posteggio e alla specifica tipologia merceologica ove prevista
13. L'autorizzazione del dante causa è annullata dal giorno in cui perviene al Comune comunicazione del trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda/ramo d'azienda connessa a tale

titolo.

14. Costituisce comunque causa di diniego per il subingresso delle concessioni, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni.

15. Non è consentito il subingresso se l'operatore cedente non ha saldato l'eventuale morosità. A protezione dei potenziali acquirenti, l'ufficio comunale comunica se richiesto, la sussistenza o meno della situazione di morosità degli operatori commerciali interessati.

Art. 49 – Re-intestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui la gestione ha termine. Cessata la gestione, entrambe sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la re-intestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, al Comune nel quale intende avviare l'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la re-intestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

3. La re-intestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella SCIA di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione. Qualora il Comune indicato dal subentrante sia diverso da quello del cedente, il titolo originario viene trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.

4. Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, nel caso in cui l'operatore proceda alla modifica dell'automezzo o, comunque, del ciclo produttivo, lo stesso dovrà provvedere all'inoltro telematico del modulo di notifica ai fini della registrazione sanitaria, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE, n. 852/2004.

Art. 50 - Inizio dell'attività

1. L'attività può essere iniziata da parte del soggetto subentrante soltanto successivamente alla presentazione della valida comunicazione finalizzata alla re-intestazione dell'autorizzazione pregressa ed a condizione che lo stesso disponga dei requisiti morali di cui all'art. 7 della LR 1/2014.

2. L'inizio dell'attività da parte del subentrante ne comporta l'obbligazione in solido di versare ogni importo sia dovuto dall'operatore cedente per canoni e/o sanzioni pregresse, ai sensi dell'art. 2560 C.C.; il mancato versamento dei canoni di concessione pregressi inibisce il rilascio del titolo autorizzatorio reintestato.

3. In caso il subingresso non venga perfezionato per carenza dei presupposti di legge, l'operatore che ha esercitato il commercio senza titolo è tenuto al versamento del canone corrispondente ai bimestri anche parzialmente interessati dall'attività.

Art. 51 – Variazione del legale rappresentante e della ragione sociale

1. La variazione del rappresentante legale della società e/o della ragione sociale di un'attività commerciale su aree pubbliche deve essere comunicata al Comune che ha emesso il titolo autorizzatorio entro sessanta giorni dalla data in cui è stata effettuata e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa

Art. 52 - Sospensione volontaria dell'attività commerciale

1. L'attività di commercio sulle aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa volontariamente per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. L'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante può essere sospesa volontariamente per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi in ciascun anno solare e comporta la restituzione temporanea del titolo autorizzatorio.
3. La sospensione volontaria dell'attività deve essere comunicata preventivamente al SUAP.
4. La sospensione dell'attività non esenta l'operatore dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (TOSAP- COSAP).

TITOLO X - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Articolo 53 - Validità delle presenze nelle fiere e mercati

1. Ai fini della validità della presenza, deve presentarsi il titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, il legale rappresentante o un socio dotato di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi può anche presentarsi un collaboratore familiare o un dipendente del titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale.
2. Chi si presenta deve essere in possesso dell'originale dell'autorizzazione e della relativa attestazione del titolare dell'attività in merito alla qualità del rappresentante.
3. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato salvo causa di forza maggiore.
4. Il personale incaricato del controllo del mercato provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato stesso ed il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quella occasione.
5. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Comando della Polizia Locale.

Articolo 54 - Verifica delle presenze nelle fiere e mercati

1. I concessionari di posteggio non presenti entro l'orario di rilevamento delle presenze fissato ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento sono considerati assenti ed i posteggi non occupati sono disponibili per l'assegnazione giornaliera agli spuntisti.
2. Sono giustificate le assenze per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto. Tali assenze giustificate dovranno essere preventivamente comunicate e documentate per iscritto entro 30 gg dal verificarsi del primo giorno di assenza: diversamente saranno considerate assenze a tutti gli effetti.
3. Al concessionario di posteggio che si presenta in ritardo presso la sede mercatale entro il limite di mezz'ora dall'orario di lavoro è consentito occupare il proprio posto unicamente nel caso non sia stato ancora assegnato agli spuntisti, in caso contrario potrà partecipare alle operazioni di spunta in calce alla graduatoria della giornata. Al fine di agevolare le operazioni di rilevamento delle presenze, i titolari di posteggio dovranno essere presenti presso l'area avuta in concessione muniti del prescritto titolo autorizzativi in originale (non è ammessa nessuna copia fotostatica), in caso contrario verranno considerati assenti.
4. I posteggi non occupati sono assegnati giornalmente secondo l'ordine delle graduatorie di spunta per la merceologia da assegnare; verranno in prima istanza assegnati i posti disponibili per ciascuna merceologia di vendita, in seconda istanza, verificato che ancora sono disponibili dei posteggi e non avendo a disposizione alcun commerciante per tale merceologia, si procederà alla assegnazione del posteggio attingendo dalla graduatoria generale, indipendentemente dalla merceologia posseduta.
5. Qualora l'operatore assegnatario giornaliero rifiuti l'assegnazione o non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, sarà considerato assente e non sarà conteggiata la presenza.
6. Sarà invece conteggiata la presenza dell'operatore che pur partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili.
7. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica entro la terza giornata di assenza o entro la seconda giornata di rientro, nei modi che seguono:
 - a. inviando il certificato medico all'indirizzo mail del SUAP suapcilent@pec.it
 - b. inviando il certificato medico per posta ordinaria al Comune di San Giovanni a Piro - Via Roma- San Giovanni a Piro (SA);
 - c. presentando direttamente il certificato medico all'agente di Polizia Locale in servizio sul mercato.
8. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione.

Articolo 55 – Verifica delle assenze

1. La verifica delle assenze dei titolari di posteggio è affidata agli agenti di Polizia Locale che ne

curano la rilevazione con riferimento all'orario di lavoro stabilito ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento. Gli agenti rilevatori provvedono a trasmettere i dati rilevati al SUAP per le rispettive competenze. Il SUAP, accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini prescritti dalla legge, provvede, previo preavviso di gg. 15 all'interessato, a disporre la decadenza dalla concessione.

2. Il numero massimo di assenze annuali consentite, senza incorrere nella revoca, sono complessivamente 16 nell'arco dell'anno solare per i mercati settimanali e di 96 per i mercati giornalieri.

3. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. Su richiesta degli operatori presenti, dopo le operazioni di spunta, la Polizia Locale può procedere allo spostamento degli operatori.

4. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda uno solo dei soci. Nel caso di ditta individuale, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un dipendente del titolare di posteggio, a condizione che il giustificativo sia trasmesso dal titolare dell'attività.

5. Non viene inoltre conteggiata come assenza il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chiedi la sospensione dell'autorizzazione, nel rispetto delle relative disposizioni previste dal presente regolamento.

6. In casi di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art.29 c.4 lett.b) del D.Lgs. n.114/98, può essere assente solo in proporzione ai mesi di titolarità del posteggio.

7. La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate non sono parimenti conteggiati quali assenze ai sensi del presente articolo.

Articolo 56 - Obbligo di esibire l'autorizzazione commerciale, la concessione del posteggio, ed il cartellino identificativo – Obblighi fiscali e tributari.

1. L'autorizzazione commerciale deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli addetti alle attività di controllo, unitamente ad un documento di identità e della concessione del posteggio. Deve anche essere esibito riscontro di pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico annotato sull'apposito cartellino identificativo. E' facoltà del Comune di dotarsi di apparecchiature elettroniche in grado di riscontrare, all'entrata del mercato, lo stato dei pagamenti della TOSAP-COSAP da parte dei singoli operatori commerciali.

2. Gli operatori dei mercati durante la vendita devono esporre obbligatoriamente, in modo visibile, il cartello identificativo rilasciato dal Comune.

3. Gli operatori commerciali sono tenuti al rispetto di quanto già disposto dalla legge regionale 1/2014 e dalle norme attuative della stessa.

TITOLO XI – COMPETENZE

Articolo 57 – Competenze dei Servizi ed Uffici coinvolti nei procedimenti

1. Mercati settimanali e giornalieri coperti e scoperti, mercato contadino a km zero, mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, mercati stagionali alimentari, mercatini straordinari:

- a) il Servizio SUAP provvede a:
 - o conservazione e aggiornamento dell'anagrafe delle imprese commerciali e tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della pianta organica, con i dati di assegnazione dell'autorizzazione, il settore merceologico, la superficie assegnata, utilizzando anche supporti magnetici per l'archiviazione dei dati (il database deve essere organizzato in modo da essere accessibile a tutti gli Uffici coinvolti);
 - o espletamento dei bandi di concorso e modelli di domande e relativa pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
 - o istruttoria delle domande, redazione delle graduatorie ed assegnare su planimetria dei posteggi messi a bando;
 - o invio degli atti finali al Comune di San Giovanni a Piro, al Comando di Polizia Locale, a Enti e Organi esterni interessati dal procedimento;
- b) il Comando di Polizia Locale dirige le operazioni di sistemazione degli operatori nei posteggi loro assegnati, vigila sul regolare andamento dei mercati facendo rispettare gli obblighi degli operatori, cura la tenuta e l'aggiornamento del registro di spunta, ove previsto, annotando presenze ed assenze;
- c) il Responsabile dell'Ufficio Tributi provvede ad emettere i bollettini postali per la riscossione degli oneri per l'occupazione del suolo pubblico, ad approntare speciali abbonamenti per gli spuntisti (vedi art. 20 comma 16) e, fermo restando i provvedimenti di competenza di natura fiscale e tributaria, è tenuto ad approntare entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei morosi per ogni mercato e trasmetterlo al SUAP ed al Comando di Polizia Locale per i provvedimenti di rispettiva competenza di cui all'art. 70.

2. Fiere con oltre 15 posteggi (es. feste patronali, e altre a carattere culturale, storico, sportivo, ecc.):

- a) il Servizio SUAP provvede ad approntare bandi e modelli di domande ed alla loro pubblicazione sul sito del Comune, all'istruttoria delle domande, a redigere le graduatorie e pubblicarle all'Albo Pretorio comunale, ad annotare le presenze, ad inviare gli atti finali al Comune di san Giovanni a Piro e al Comando di Polizia Locale;
- b) il Comando di Polizia Locale dirige le operazioni di sistemazione degli operatori nei posteggi loro assegnati, vigila sul regolare andamento della fiera facendo rispettare gli obblighi degli operatori, annota le presenze e le assenze degli operatori trasmettendole al Servizio SUAP per la tenuta dello specifico registro;
- c) il responsabile del servizio tributi provvede alla concessione dei posteggi agli operatori previo riscossione degli oneri per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Fiere fino a 15 posteggi (es. feste patronali, ecc. e altre a carattere culturale, storico, sportivo, ecc.):

- a) il responsabile dell'ufficio tributi provvede alla istruttoria e alla concessione dei posteggi agli operatori previo riscossione degli oneri per l'occupazione del suolo pubblico.
- b) il Comando di Polizia Locale dirige le operazioni di sistemazione degli operatori nei posteggi loro assegnati, vigila sul regolare andamento della fiera facendo rispettare gli obblighi degli operatori, annota le presenze e le assenze degli operatori trasmettendole al Servizio SUAP per la tenuta dello specifico registro.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE E IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO-ATMOSFERICO

Articolo 58 – Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni dei mercati, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

Articolo 59 – Divieti di vendita

1. Sui mercati è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
2. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti di cui all'art. 176 del Reg. TULPS n.635/40, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. In particolare, la vendita di oggetti da punta o da taglio atti ad offendere la persona è soggetta al possesso della licenza di cui all'art. 37 del TULPS, rilasciata dal Comune di residenza e, se diverso, da quello di provenienza dell'operatore commerciale, vidimata da questo Comune.

Articolo 60 – Norme comuni

1. Le merci devono essere sistemate in modo che non risultino a diretto contatto con il suolo. Le derrate alimentari, fatte salve tutte le disposizioni in materia igienico sanitaria, devono essere esposte al pubblico in maniera ordinata e protette da possibili contaminazioni esterne. In nessun caso dovrà essere consentita la manipolazione dei prodotti alimentari da parte degli acquirenti.
2. Gli strumenti di misura utilizzati per la pesatura delle merci devono essere posizionati in maniera tale da consentire la visualizzazione del peso netto da parte degli acquirenti.
3. Nei mercati le vendite straordinarie sono soggette, ove applicabili, alle stesse disposizioni cui sono sottoposti gli esercizi di vicinato. Le stesse disposizioni si applicano agli operatori su aree pubbliche che esercitino l'attività in strutture fissate permanentemente al suolo (chioschi, box, ecc.) prescindendo dal fatto che le aree sulle quali insistono siano di mercato o fuori mercato.

TITOLO XIII – NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 61 – Diritti dei consumatori

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e successive modificazioni, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne é promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- e) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà.

Art. 62 – Obblighi generali in materia di tutela del consumatore

1. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

2. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Art. 63 – Contenuto minimo delle informazioni su confezioni o etichette dei prodotti

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

2. Le indicazioni di cui al comma precedente devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

3. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui ai comma precedenti. La violazione a detti articoli è sanzionata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 206/2005.

4. Per i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento o in disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non già disciplinati.

5. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori, oltre alla indicazione del prezzo di vendita secondo le disposizioni vigenti, recano l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'art. 66 del presente regolamento
6. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
7. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
8. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi, recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 67 del presente regolamento.
9. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:
 - a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

Art. 64 – Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

Art. 65 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
 - a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della Legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
 - b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
 - c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
 - d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
 - e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
 - f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
 - g) prodotti di fantasia;
 - h) gelati monodose;
 - i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

TITOLO XIV - SANZIONI

Articolo 66 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla L.R.C. n. 1/2014, l'inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita ai sensi del d.lgs. n. 267/00, Testo Unico Enti Locali.

2. E' sanzionato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 206/2005, chiunque violi gli articoli 65 e 66 (contenuto minimo delle informazioni - Modalità di indicazione - Divieti di commercializzazione) del presente regolamento.

3. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario. La reiterazione si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta in un anno decorrente dalla prima violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per "stessa violazione" deve intendersi la violazione allo stesso articolo e comma.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b. l'abusiva estensione, per oltre il 10% della superficie concessa e sia superiore a 1 mq, della superficie autorizzata;
- c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Articolo 67 –Revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile del SUAP quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a. il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b. il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. In caso di attività stagionale e previa comunicazione in merito da parte dell'operatore interessato, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
- c. l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d. il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali;
- e. non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
- f. non sia stato assolto l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale;
- g. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata entro un anno dalla comunicazione di re-intestazione del titolo da parte degli eredi;
- h. nel caso in cui il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/1989;
- i. qualora il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non provveda all'iscrizione nel registro delle imprese o all'apertura della posizione IVA o all'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS entro sei mesi dall'avvenuta notifica dell'avvenuto rilascio o dall'eventuale proroga.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile del SUAP e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Articolo 68 – Decadenza della concessione

1. Il Responsabile del SUAP dispone con apposito provvedimento la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- quattro violazioni di cui al precedente art. 68 e 69 da parte del concessionario.

La reiterazione si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione in un anno decorrente dalla prima violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per "stessa violazione" deve intendersi la violazione allo stesso articolo e comma. Nel caso di violazioni connesse alla dimensione dell'occupazione la decadenza si applica qualora l'occupazione abusiva riguardi oltre il 10% della superficie concessa e sia superiore a 1 mq.;

- il mancato pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

2. Il Comando Polizia Locale trasmette, dopo l'avvenuta contestazione e/o notificazione, copia dei verbali di constatazione delle violazioni previste nel presente articolo al Comune di San Giovanni a Piro e al SUAP, competente al rilascio della concessione. Il mancato pagamento del canone e di altri oneri è accertato dal responsabile ufficio tributi.

Articolo 69 – Revoca della concessione dei posteggio per motivi di pubblico interesse

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

2. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato all'interessato con l'indicazione di altro posteggio ove trasferire la propria attività.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio la cui superficie non sia inferiore a quella revocata e deve essere localizzato, ove possibile, in conformità alle scelte dell'operatore.

4. La concessione del nuovo posteggio avrà la stessa scadenza di quella revocata.

5. La revoca della concessione prevista da questo articolo non comporta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

TITOLO XV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 - Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni relative ai posteggi extra-mercato, riferite sia a nuovi posteggi, sia a rinnovo di concessione, se le attrezzature impiegate non sono conformi alle prescrizioni di arredo urbano (morfologiche, cromatiche, dimensionali, di tecnologia dei materiali, eccetera) dettate dal Comune in via generale o, eventualmente, anche in via specifica per porzioni di territorio o singoli posteggi, avuto riguardo al concreto contesto urbano nel quale si inseriscono e con eventuale limitazione alle specializzazioni merceologiche, fatta salva ogni altra valutazione discrezionale dell'interesse pubblico ai fini del loro rinnovo.
2. La Giunta Comunale può, in deroga al presente regolamento ed al fine di promuovere nuove iniziative, deliberare l'adozione di provvedimenti tendenti a migliorare e valorizzare quelle già previste e, comunque, in occasione di manifestazioni di una certa levatura a carattere storico, religioso, sportivo e sociale e limitatamente al caso specifico.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti inerenti la disciplina del commercio ambulante, le norme comunali e gli atti aventi natura regolamentare che, comunque, risultino in contrasto con questo regolamento.
4. Per tutto quanto non previsto in questo regolamento si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla Legge Regione Campania n. 1/2014.
5. Nelle attività e nelle funzioni delegate alla Giunta comunale dal presente regolamento, in assenza di sopravvenuti criteri e direttiva da parte del Consiglio comunale, si assumono quelli contenuti in specifiche regolamentazioni comunali già approvate dal Consiglio comunale.
6. Le disposizioni e le definizioni del presente regolamento si intendono modificate e/o abrogate dalle normative nazionali e/o regionali che subentrino e che disciplinino la stessa materia e con le quali risultino in contrasto.
7. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento del Comune di San Giovanni a Piro.
8. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione.

ALLEGATO A

AREE INIBITE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE:

- in tutte le strade ove vige il divieto di fermata, di sosta e di circolazione, nonché nell'area d'intersezione;
- nelle fermate dei mezzi pubblici. Negli stalli di sosta dei veicoli, liberi o a pagamento e/o riservati è ammessa la sosta del veicolo per la vendita a condizione che vengano rispettati i tempi massimi per la sosta, effettuato il pagamento della sosta per quelli a pagamento e che il fronte di vendita sia rivolto dal lato opposto alla carreggiata;
- in tutte le aree nelle quali la presenza dell'operatore e lo stazionamento del veicolo, o di qualsiasi altro mezzo mobile, possa costituire situazione di intralcio o di pericolo alla circolazione veicolare e pedonale, in violazione delle norme in materia di Codice della Strada;
- in tutte le aree nelle quali lo stazionamento del veicolo, o di qualsiasi altro mezzo mobile, sia in contrasto con le norme di carattere igienico-sanitario;
- in tutte le strade dei Centri storici;
- sui sagrati delle chiese, nelle aree sottoposte a vincolo diretto e specifico con provvedimento emesso ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed in quelle incompatibili con le disposizioni di cui alla Legge 7 ottobre 2013 n.112, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013 n.91 recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" e con le linee guida indicate nella "Direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino" del 26 ottobre 2012 prot. n.936, concernente "l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche di interesse o di valore culturale";
- in tutte le seguenti strade e piazze per motivi di polizia stradale e/o igienico sanitario, secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Locale:
 - via Lungomare Marconi
 - piazza Immacolata

ALLEGATO B
SINTESI ESEMPLIFICATIVA DEI MERCATI

	Denominazione	Ubicazione	Cadenza	Disponibilità /Organico	Dimensioni (prof. x larg.)
1	Mercato del Lunedì	Area mercatale Scario: -da ottobre a maggio Piazzale Margherita -da giugno a settembre via Giardino	Settimanale: lunedì	11 posteggi: -11 non alimen.	uguale profondità (5,20mt) diverse larghezze
2	Mercato del Martedì	Area mercatale San Giovanni a Piro: -Piazza Giovanni Paolo II	Settimanale: martedì	10 posteggi: - 6 non aliment. - 4 aliment.	uguale profondità (5,20mt) diverse larghezze
3	Mercato del Sabato	Area mercatale Bosco: -Piazza 7 luglio 1828	Settimanale: sabato	2 posteggi: 0 non aliment. 0 aliment.	uguale profondità (5,20mt) diverse larghezze
4	Mercato giornaliero	Area mercatale Scario: - via Giardino (inizio)	Giornaliera	3 posteggi: - 2 alimentari	uguale profondità (5,20mt) diverse larghezze
5	Mercato contadino Km 0 filiera corta (in itinere)	Come da deliberazione della Giunta Comunale	Settimanale: sabato	Secondo la disponibilità degli spazi	Gazebo tutti uguali di colore e dimensioni max 3 x 4 (P x L)
6	Mercatino dell'antiquariato (in itinere)	Come da deliberazione della Giunta Comunale	1° e 3° del mese (sabato e domenica)	Secondo la disponibilità degli spazi	Gazebo tutti uguali di colore e dimensioni max 3 x 4 (P x L)
7	Mercatini Stagionali (in itinere)	Come da deliberazione della Giunta Comunale	Da 60 a 120 giorni	Secondo la disponibilità degli spazi	Gazebo tutti uguali di colore e dimensioni max 3 x 4 (P x L)
8	Mercatini Straordinari di Natale, Pasqua e altre manifestazioni simili (in itinere)	Come da deliberazione della Giunta Comunale	Max: -30gg Natale - 10 gg Pasqua - 5 gg altre	Secondo la disponibilità degli spazi	Gazebo tutti uguali di colore e dimensioni
9	Mercatino Fiorai (in itinere)	Nei pressi dei Cimiteri	giornaliero	Secondo la disponibilità degli spazi	Gazebo tutti uguali di colore e dimensioni max 4 x 5 (P x L)